



GENERALI
Assicurazioni Generali



PRIMO
immobiliare

**Contratto di assicurazione mista adeguabile
a premio unico**



Il presente Fascicolo informativo, contenente

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione separata
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011

SCHEDA SINTETICA



Contratto di assicurazione mista adeguabile a premio unico



La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) **Impresa di assicurazione**

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. è società capogruppo del Gruppo Generali.

1.b) **Denominazione del contratto**

PRIMO IMMOBILIARE

1.c) **Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Patrimonio netto: 14.259,837 milioni di euro di cui 1.556,873 relativi al capitale sociale e 12.702,964 al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità relativo alla gestione vita: 570,8%.

Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.d) **Tipologia del contratto**

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'impresa e si adeguano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi.

1.e) **Durata**

Durata: 10 anni

È possibile esercitare il diritto di riscatto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.

1.f) **Pagamento dei premi**

Periodicità di pagamento dei premi Unico

Premio minimo al netto dei diritti di emissione 10.000,00 euro

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

| <i>Obiettivi</i> | <i>Tipologia di investimento</i> | <i>Orizzonte temporale</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|---|--------------|--|-----------|--|------------|--|--|---------------|---|---------------|--|--------------|--|--|-------|---|-------|---|-------|
| <table border="1"><tr><td></td><td>Protezione</td></tr><tr><td>✓</td><td>Investimento</td></tr><tr><td></td><td>Risparmio</td></tr><tr><td></td><td>Previdenza</td></tr></table> | | Protezione | ✓ | Investimento | | Risparmio | | Previdenza | <table border="1"><tr><td></td><td>Basso rischio</td></tr><tr><td>✓</td><td>Medio rischio</td></tr><tr><td></td><td>Alto rischio</td></tr></table> | | Basso rischio | ✓ | Medio rischio | | Alto rischio | <table border="1"><tr><td></td><td>Breve</td></tr><tr><td>✓</td><td>Medio</td></tr><tr><td>✓</td><td>Lungo</td></tr></table> | | Breve | ✓ | Medio | ✓ | Lungo |
| | Protezione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | Investimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Risparmio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Previdenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Basso rischio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | Medio rischio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alto rischio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Breve | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | Medio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | Lungo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRIMO IMMOBILIARE realizza un investimento caratterizzato da:

- una copertura assicurativa garantita sia in caso di vita che in caso di decesso;
- un livello di rischio medio.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione E della Nota informativa per l'illustrazione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

PRIMO IMMOBILIARE prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) Prestazioni in caso di vita
Capitale In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente.
- b) Prestazioni in caso di decesso
Capitale In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente.
- c) Opzioni contrattuali
Opzione da capitale in rendita vitalizia La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile ai beneficiari designati fino a che l'Assicurato è in vita.

Sulla prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale o in caso di premorienza è riconosciuto un tasso minimo garantito del 1,5%.

Riscattando il contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1, 2 e 12 delle Condizioni di assicurazione.

4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione separata: GESAV R.E.

Ipotesi adottate:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Premio unico | € 15.000,00 |
| Sesso ed età | indifferenti |
| Tasso di rendimento degli attivi | 4,0% |
| Durata | 10 |

| Anno | CPMA |
|------|-------|
| 5 | 4,59% |
| 10 | 1,99% |

Qualora venga applicato uno sconto il "Costo percentuale medio annuo" risulterà inferiore a quanto sopra indicato.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione separata GESAV R.E. negli ultimi 5 anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Gestione separata GESAV R.E.

| Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato | Inflazione |
|------|---|--|--------------------------------------|------------|
| 2006 | 9,79% | 7,92% | 3,86% | 2,00% |
| 2007 | 8,16% | 6,45% | 4,41% | 1,70% |
| 2008 | 5,02% | 3,52% | 4,46% | 3,20% |
| 2009 | 3,82% | 2,32% | 3,54% | 0,75% |
| 2010 | 4,30% | 2,80% | 3,35% | 1,55% |

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Assicurazioni Generali S.p.A.

I rappresentanti legali

Dott. Giovanni Perissinotto

Dott. Manlio Lostuzzi



Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011

NOTA INFORMATIVA



Contratto di assicurazione mista adeguabile a premio unico



La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1.

Informazioni generali

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A è società capogruppo del Gruppo Generali.

- La sede legale è in Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste (TS) - ITALIA.
- La Direzione per l'Italia è in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
- Recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info@generali.it.
- L'impresa di assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazione a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, ed è iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2.

Prestazioni assicurative e garanzie offerte

PRIMO IMMOBILIARE ha una durata fissa pari a 10 anni e, a fronte del versamento di un premio unico, prevede le seguenti tipologie di prestazioni principali:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto;
- in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Inoltre, il Contraente può chiedere di convertire la prestazione in caso di vita alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia calcolata sulla testa dell'Assicurato.

Si rinvia agli articoli 1 e 2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione del premio versato, al netto dei costi.

Le prestazioni principali non possono risultare inferiori ad un importo minimo pari al "capitale assicurato" iniziale aumentato del rendimento finanziario, "tasso minimo garantito", del 1,5% annuo, per il periodo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza o il decesso.

3.

Premi

Il premio unico è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.

PRIMO IMMOBILIARE prevede il versamento di un premio unico.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla Società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Il versamento del premio può essere effettuato presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la Direzione per l’Italia della Società in Mogliano Veneto - Treviso.

4.

Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

PRIMO IMMOBILIARE prevede l’adeguamento annuale delle prestazioni principali in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata dalle altre attività della Società.

Si rinvia all’articolo 12 delle Condizioni di assicurazione relativo alla Clausola di adeguamento e al Regolamento della Gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

Per l’illustrazione degli effetti dell’adeguamento si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Società consegna al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5.

Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

| | |
|----------------------|------------|
| Diritti di emissione | 10,33 euro |
|----------------------|------------|

Caricamento percentuale in funzione del livello del premio netto diritti:

| Importo di premio | Caricamento |
|---|-------------|
| fino a € 10.000,00 | 4,75% |
| per la parte eccedente € 10.000,00 e fino a € 25.500,00 | 4,25% |
| per la parte eccedente € 25.500,00 e fino a € 52.000,00 | 3,50% |
| per la parte eccedente € 52.000,00 | 2,50% |

Qualora venga applicato uno sconto i costi risulteranno inferiori a quanto sopra indicato.

5.1.2 Costi per riscatto

Percentuale di diminuzione del “capitale assicurato” in funzione della durata residua.

| Durata residua | Percentuale di diminuzione |
|----------------|----------------------------|
| 1 | 2% |
| 2 | 4% |
| 3 | 6% |
| 4 | 8% |
| 5 | 10% |
| 6 | 12% |
| 7 | 14% |
| 8 | 16% |
| 9 | 18% |

5.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili

| | |
|--|------|
| Valore trattenuto della Società in punti percentuali assoluti dal rendimento della Gestione separata | 1,50 |
|--|------|

| Intervallo di rendimento della Gestione separata | Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto |
|--|---|
| Pari o superiore al 6,10% e inferiore al 6,20% | 0,01 |
| Pari o superiore al 6,20% e inferiore al 6,30% | 0,02 |
| ... | ... |
| Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,01 punti percentuali assoluti. | |
| Intervallo di rendimento della Gestione separata | Punti percentuali assoluti di diminuzione del valore trattenuto |
| Pari o inferiore al 1,49% e superiore al 1,48% | 0,01 |
| Pari o inferiore al 1,48% e superiore al 1,47% | 0,02 |
| ... | ... |
| Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un centesimo di punto percentuale, il valore trattenuto diminuisce di 0,01 punti percentuali assoluti. Il valore trattenuto non può comunque essere inferiore a 0,6 punti percentuali assoluti. | |
| Pari o inferiore al 0,60% | 0,90 |

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 20,47%.

6.

Sconti

Avvertenza: PRIMO IMMOBILIARE può usufruire di riduzioni sui premi a condizione che il Contraente e/o l'Assicurato sia già Contraente e/o Assicurato di altro contratto vita gestito dalla Società liquidato, per scadenza o decesso, da non più di sei mesi.

Lo sconto consiste nell'applicazione a qualsiasi importo di premio dei caricamenti di cui al punto 5.1.1 della presente Nota informativa nella misura percentuale del 2,5%.

Per il riconoscimento dello sconto il Contraente deve dichiarare l'esistenza dei requisiti previsti mediante apposita indicazione nella proposta di assicurazione.

L'applicazione dello sconto è riportata in polizza con il richiamo all'iniziativa "Valore Cliente".

7.

Regime fiscale

Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente, o del beneficiario qualora diverso, e può essere soggetto a modifiche in futuro.

E' riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.

Tassazione delle prestazioni assicurate

Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta:

- a) se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni;
- b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:
 - In forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,5%, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare del premio corrisposto dal Contraente relativo alla prestazione in caso di vita.
La Società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.
 - In forma di rendita vitalizia, sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,5%, sulla differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. A fronte della conversione del capitale maturato in rendita vitalizia, prima della conversione si applica l'imposta sostitutiva di cui al precedente punto.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8.

Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'articolo 4 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9.

Riscatto

PRIMO IMMOBILIARE riconosce un valore di riscatto, decorso un anno dalla data di decorrenza e purché l'Assicurato sia in vita.

Si rinvia all'articolo 8 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto, che tengono conto dei costi di cui al precedente punto 5.1.2.

I valori di riscatto possono risultare inferiori al premio versato.

Il Contraente può chiedere informazioni sul valore di riscatto presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto.

L'ufficio della Società cui chiedere informazioni circa i predetti valori è:

Assicurazioni Generali S.p.A. - Funzione Customer Service
Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
Fax Verde: 800.961987
e-mail: assistenza_clienti@generali.it

L'evoluzione dei valori di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della presente Nota informativa; i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal contraente sono contenuti nel Progetto personalizzato.

10

Revoca della proposta Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando all'Agenzia, presso la quale è stata sottoscritta, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente, per mezzo della medesima Agenzia, gli importi eventualmente già pagati.

11.

Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Per il recesso dal contratto deve essere inviata all'Agenzia, presso la quale è stato assegnato, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito delle eventuali imposte e della parte relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.1 della presente Nota informativa, a condizione che siano quantificate nella proposta di assicurazione e in polizza.

12.

Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è necessario fornire alla Società la documentazione indicata all'Articolo 13 delle Condizioni di assicurazione.
La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto della documentazione completa.

Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

13.

Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.

14.**Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.

15.**Reclami**

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Assicurazioni Generali S.p.A. - Funzione Customer Service
Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
Fax Verde: 800.961987
e-mail: assistenza_clienti@generali.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index.en.htm).

In relazione alle controversie inerenti il presente contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.

Eventuali istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:

GBS SpA, Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari
Via Castelfidardo 43/45 - 00198 Roma
Fax 06.44.494.313
e-mail: AttiGiudiziariGBSAreaLiquidazione@GeneraliGroup.com

16.**Informativa in corso di contratto**

La Società trasmette, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di assicurazione per l'adeguamento delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale adeguato e della misura di adeguamento.

Conflitto d'interessi

La Società si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi.

a) Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A., società di gestione del risparmio, interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A.

Il mandato di gestione patrimoniale prevede disposizioni atte ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi; la Società, inoltre, realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla Gestione patrimoniale collegata al contratto, la Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

La Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d) Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni adeguate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0%.

Applicando a tale rendimento il valore trattenuto dalla Società secondo le regole indicate nelle condizioni contrattuali e riassunte in seguito, si individua la misura di adeguamento.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito, rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| - Tasso minimo garantito | 1,5% |
| - Et  dell'Assicurato | indifferente |
| - Durata | 10 anni |
| - Sesso dell'Assicurato | indifferente |
| - Premio unico | 50.000,00 euro |
| - Diritti di emissione | 10,33 euro |
| - Capitale assicurato iniziale | 48.010,96 euro |
| - Prestazione caso morte iniziale | 48.010,96 euro |

| Anni trascorsi | Capitale assicurato (*) | Prestazione caso morte (*) | Riscatto (*) |
|----------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | | 48.731,12 | |
| 2 | | 49.462,09 | |
| 3 | | 50.204,02 | |
| 4 | | 50.957,08 | |
| 5 | | 51.721,44 | |
| 6 | | 52.497,26 | |
| 7 | | 53.284,72 | |
| 8 | | 54.083,99 | |
| 9 | | 54.895,25 | |
| 10 | | 55.718,68 | |

| | |
|---|------------------|
| Prestazione caso vita a scadenza | 55.718,68 |
|---|------------------|

(*) I valori devono intendersi calcolati alla fine dell'annualit  assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potr  avvenire, sulla base del tasso minimo contrattualmente garantito, alla scadenza del contratto.

Qualora venga applicato uno sconto i valori sopra indicati risulteranno maggiori.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| - Rendimento finanziario | 4,0% |
| - Valore trattenuto | 1,5% |
| - Tasso minimo garantito | 1,5% |
| - Et  dell'Assicurato | indifferente |
| - Durata | 10 anni |
| - Sesso dell'Assicurato | indifferente |
| - Premio unico | 50.000,00 euro |
| - Diritti di emissione | 10,33 euro |
| - Capitale assicurato iniziale | 48.010,96 euro |
| - Prestazione caso morte iniziale | 48.010,96 euro |

| Anni trascorsi | Capitale assicurato (*) | Prestazione caso morte (*) | Riscatto (*) |
|----------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 49.211,24 | 49.211,24 | 40.353,21 |
| 2 | 50.441,52 | 50.441,52 | 42.370,87 |
| 3 | 51.702,55 | 51.702,55 | 44.464,20 |
| 4 | 52.995,12 | 52.995,12 | 46.635,70 |
| 5 | 54.320,00 | 54.320,00 | 48.888,00 |
| 6 | 55.678,00 | 55.678,00 | 51.223,76 |
| 7 | 57.069,95 | 57.069,95 | 53.645,75 |
| 8 | 58.496,69 | 58.496,69 | 56.156,83 |
| 9 | 59.959,11 | 59.959,11 | 58.759,93 |
| 10 | 61.458,09 | 61.458,09 | |

| | |
|---|------------------|
| Prestazione caso vita a scadenza | 61.458,09 |
|---|------------------|

(*) I valori devono intendersi calcolati alla fine dell'annualit  assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.

Qualora venga applicato uno sconto i valori sopra indicati risulteranno maggiori.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.   responsabile della veridicit  e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Assicurazioni Generali S.p.A.
I rappresentanti legali

Dott. Giovanni Perissinotto Dott. Manlio Lostuzzi



Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



**Contratto di assicurazione mista adeguabile
a premio unico**



PARTE I – PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1

Prestazioni

PRIMO IMMOBILIARE, previo versamento del premio unico, garantisce al Beneficiario il pagamento da parte della Società delle seguenti prestazioni:

- a) in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale
l'importo pari al "capitale assicurato" adeguato fino a tale data, secondo quanto previsto nella Clausola di adeguamento (Art.12);
- b) in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale
l'importo pari al "capitale assicurato" adeguato fino alla data del decesso, secondo quanto previsto nella Clausola di adeguamento (Art.12).

Il "capitale assicurato" liquidabile, sia in caso di vita, sia in caso di morte dell'Assicurato, non può essere inferiore al "capitale assicurato" iniziale capitalizzato, in forma composta, al "tasso minimo garantito" per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del contratto e la data rispettivamente di scadenza o di decesso.

Il "capitale assicurato" iniziale, il "capitale minimo garantito a scadenza" e il "tasso minimo garantito" sono indicati in polizza. Il "tasso minimo garantito" è pari al 1,5% annuo.

Art. 2

Opzione di conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia

Il Contraente può chiedere che la liquidazione della prestazione alla scadenza da parte della Società avvenga in forma di rendita vitalizia sulla vita dell'Assicurato.

A tal fine la Società si impegna a fornire, su richiesta, le condizioni contrattuali e i coefficienti per le forme di rendita offerte in opzione, in vigore nei tre mesi precedenti la data di scadenza contrattuale.

Il Contraente, presa visione della documentazione contrattuale relativa alle opzioni di rendita, può chiedere la conversione della prestazione mediante richiesta scritta da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 3

Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto alla Società o per testamento.

La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti nell'Art. 1, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Art. 4

Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

Art. 5

Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso deve essere inviata all'Agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l'Agenzia della suddetta lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito delle eventuali imposte.

La Società ha inoltre diritto al recupero delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e in polizza.

Art. 6

Durata del contratto

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto stesso riportate in polizza.

Per questo contratto la durata è fissata a 10 anni.

PARTE III – PREMIO

Art. 7

Versamento del premio PRIMO IMMOBILIARE prevede il versamento di un premio unico comprensivo anche dei diritti di emissione; i rispettivi importi sono riportati in polizza.

Il versamento del premio unico può essere effettuato presso:

- l’Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure
- la Direzione per l’Italia della Società in Mogliano Veneto - Treviso.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite bancomat, dove disponibile;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla Società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario.

Nel caso di pagamento tramite bancomat, assegno o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Avvenuto il pagamento viene rilasciata quietanza.

PARTE IV – VICENDE CONTRATTUALI

Art. 8

Riscatto PRIMO IMMOBILIARE, su richiesta scritta del Contraente, è riscattabile totalmente o parzialmente purché sia trascorso almeno un anno dalla sua decorrenza e l’Assicurato sia in vita.

L’importo relativo al riscatto totale è pari al “capitale assicurato” diminuito di una percentuale calcolata moltiplicando il numero degli anni mancanti alla scadenza del contratto per 2%. Le frazioni di anno sono considerate come anni interi.

Il “capitale assicurato”, preso a base per il calcolo, è adeguato fino alla data di richiesta del riscatto, con le modalità riportate nella Clausola di adeguamento (Art.12).

L’operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta.

L’importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del “capitale assicurato”.

La quota riscattabile parzialmente e la prestazione residua non possono essere inferiori a 2.000,00 euro.

A seguito dell’operazione di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue e per il premio riproporzionato nella stessa misura; tali informazioni sono comunicate con apposita appendice.

Art. 9

Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o vincolare le prestazioni. Tali atti diventano efficaci nei confronti della Società solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 10

Imposte e tasse Imposte e tasse relative al contratto ed alle sue prestazioni sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 11

Foro competente Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

PARTE V – ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Art. 12

Clausola di adeguamento

PRIMO IMMOBILIARE prevede l'adeguamento annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata. I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel Regolamento della Gestione separata in Allegato.

Misura di adeguamento

La Società calcola mensilmente il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto. Ad esempio per i contratti stipulati nel mese di agosto, l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.

La misura annua di adeguamento si ottiene diminuendo il suddetto rendimento di un valore, trattenuto dalla Società, espresso in punti percentuali assoluti e pari a 1,5.

Tale valore trattenuto cresce se il rendimento realizzato dalla Gestione separata è maggiore del 6% e decresce qualora sia inferiore al 1,5% secondo le seguenti regole:

- è incrementato di 0,01 punti percentuali assoluti per ogni intervallo di decimo di punto percentuale superiore al 6%;
- è diminuito di 0,01 punti percentuali assoluti per ogni intervallo di centesimo di punto percentuale inferiore a 1,5%. Il valore trattenuto non può comunque essere inferiore a 0,6 punti percentuali assoluti.

Ad esempio se il rendimento realizzato dalla Gestione separata è pari a 6,53% il valore trattenuto è pari a 1,55 punti percentuali assoluti; se il rendimento realizzato dalla Gestione separata è pari a 1,45% il valore trattenuto è pari a 1,45 punti percentuali assoluti.

In caso di morte dell'Assicurato o di riscatto, la misura di adeguamento si calcola con il rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di decesso o di richiesta di riscatto.

Adeguamento annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto la prestazione assicurata in vigore alla ricorrenza annuale precedente è adeguata.

La prestazione assicurata adeguata si ottiene sommando alla prestazione assicurata in vigore il prodotto tra quest'ultima e la misura di adeguamento come sopra definita.

Per il calcolo degli importi da liquidare a seguito del decesso dell'Assicurato e di riscatto, in data diversa dalla ricorrenza annuale, la misura annua di adeguamento per la determinazione della prestazione assicurata è applicata per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data rispettivamente di decesso o di richiesta di riscatto.

PARTE VI – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 13

Modalità di richiesta per i pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e relativo codice fiscale dell'avente diritto in aggiunta alla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici.

Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le Agenzie. I documenti necessari per le richieste di liquidazione sono:

in caso di vita dell'Assicurato,

- un certificato di esistenza in vita di quest'ultimo se non coincidente con l'avente diritto;

in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza,

- certificato di morte;
- atto notorio dal quale risulti se il Contraente, quando è anche Assicurato, ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato non sia stato impugnato, e l'indicazione degli eredi legittimi;
- l'eventuale copia del testamento pubblicato.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'Agenzia della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento è effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto o presso la Direzione Generale della Società.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).

ALLEGATO

Regolamento della Gestione separata

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività delle Società, che viene contraddistinta con il nome «GESAV R.E.».
- 2) La «GESAV R.E.» è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il valore degli investimenti gestiti, espresso in euro, non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche relative ai contratti che prevedono una clausola di adeguamento legata al rendimento della «GESAV R.E.»

In particolare, la gestione degli investimenti comprenderà, in misura non inferiore al 20% del valore di iscrizione degli investimenti stessi, attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

- 3) Ogni mese viene calcolato il rendimento medio annuo conseguito nel periodo costituito dai dodici mesi precedenti rapportando il risultato finanziario di competenza di tale periodo al valore medio degli investimenti corrispondenti.

Per risultato finanziario della «GESAV R.E.» si devono intendere i proventi e oneri finanziari di competenza del periodo - compresi gli utili e le perdite di realizzo conseguiti - al lordo delle ritenute fiscali a titolo di acconto e al netto degli oneri specifici degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione dei corrispondenti investimenti nella «GESAV R.E.» e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella «GESAV R.E.» per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio degli investimenti della «GESAV R.E.» si intende la consistenza media annua dei depositi in numerario presso Istituti di Credito, degli investimenti in strumenti finanziari e di ogni altra attività della «GESAV R.E.» in base al loro valore di iscrizione.

- 4) La «GESAV R.E.» è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione, di cui all'art.161 del decreto legislativo 24.02.98 n.58, la quale attesta la rispondenza della «GESAV R.E.» al presente Regolamento.

In particolare sono certificati:

- la corretta valutazione degli investimenti attribuiti alla «GESAV R.E.»;
- il tasso di rendimento medio annuo della «GESAV R.E.» relativo al periodo che decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno, quale descritto al precedente punto 3).;
- l'adeguatezza di ammontare degli investimenti a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base della consistenza delle riserve matematiche.

- 5) La Società si riserva di apportare alla gestione «GESAV R.E.» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione in materia.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011

GLOSSARIO



Contratto di assicurazione mista adeguabile a premio unico



Agli effetti del presente Fascicolo informativo si intendono per:

| | |
|---|---|
| Annualità assicurativa | La prima annualità assicurativa coincide con il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto. |
| Assicurato | La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita. |
| Beneficiario | La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione. |
| Condizioni di assicurazione | Il documento che disciplina in via generale il contratto di assicurazione. |
| Contraente | La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio. |
| Data di decorrenza | La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali. |
| Gestione separata di attivi | Termine con cui è indicata una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Assicurazioni Generali S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati. |
| ISVAP | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. |
| Partecipazione agli utili | Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto. |
| Polizza | Il documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione. |
| Premio | L'importo che il Contraente corrisponde a Assicurazioni Generali S.p.A. |
| Proposta di assicurazione | Il documento con il quale il Contraente chiede a Assicurazioni Generali S.p.A. di stipulare un contratto di assicurazione. |
| Ricorrenza annuale del contratto | L'anniversario della data di decorrenza. |
| Società | La Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A., impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. |
| Tasso minimo garantito | Il rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto sulle prestazioni, alla scadenza o a seguito del decesso dell'Assicurato, che Assicurazioni Generali S.p.A. garantisce al Beneficiario al momento della liquidazione. |

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011